



L'avvocato generale Sharpston ritiene che la libertà di azione degli Stati membri nell'accertare l'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente asilo sia limitata dalla Carta dei diritti fondamentali

Benché gli Stati membri abbiano il diritto di verificare la credibilità di tali domande, taluni metodi di verifica, quali esami medici e pseudo-medici, interrogatori invasivi e la richiesta di prove di attività sessuali, sono tutti incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali

Ai sensi della direttiva dell'Unione recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato¹, che fa riferimento alle disposizioni pertinenti della Convenzione di Ginevra, un cittadino di un paese terzo, che abbia il fondato timore di essere perseguitato nel proprio paese d'origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, può chiedere lo status di rifugiato nell'Unione europea. La Corte ha statuito in precedenza che un individuo può dichiarare di essere membro di un particolare gruppo sociale per motivi di orientamento sessuale².

A, B e C hanno fatto richiesta di asilo nei Paesi Bassi poiché, in quanto uomini omosessuali, hanno fondato timore di essere perseguitati nei loro paesi di origine. Le loro domande sono state respinte sulla base del fatto che le autorità olandesi dubitavano della veridicità delle loro rispettive affermazioni basate sull'orientamento sessuale dichiarato da essi stessi. Il Ministro competente ha sostenuto che non era tenuto ad accettare incondizionatamente la dichiarazione di un individuo relativa alla sua omosessualità. Pertanto, né la disponibilità di A a sottoporsi ad un esame né il fatto che C abbia prodotto come prova un film che lo rappresenta durante atti sessuali con un altro uomo sono stati considerati sufficienti a dimostrare che fossero omosessuali. Il Ministro ha anche tenuto conto della incoerenza di C che non aveva basato la sua precedente domanda di asilo sulla propria omosessualità, e la sua scarsa conoscenza di organizzazioni per i diritti degli omosessuali nei Paesi Bassi. Per quanto riguarda B sono state menzionate diverse ragioni, incluse le sue dichiarazioni vaghe riguardo a: a) i suoi sentimenti con riferimento alla propria sessualità; b) le sue relazioni sessuali; c) il modo in cui ha affrontato la presa di coscienza del proprio orientamento sessuale in un paese musulmano.

Il Raad van State (Consiglio di Stato) olandese, dinanzi al quale i tre uomini hanno proposto appello avverso le decisioni del Ministro, ha ritenuto che verificare se un richiedente sia membro di un gruppo sociale per motivi di orientamento sessuale possa essere più complesso rispetto all'esame di altri motivi di persecuzione. La direttiva qualifica non contiene indicazioni su fino a che punto gli Stati membri possano mettere in dubbio un orientamento sessuale dichiarato, se vi siano limiti e, in tal caso, se tali limiti siano gli stessi di quelli che si applicano alle richieste di asilo basate su altri motivi. Il Raad van State ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione limiti le azioni degli Stati membri nell'effettuare valutazioni di credibilità nel caso in cui i richiedenti chiedano lo status di rifugiati per motivi di orientamento sessuale.

¹ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004 L 304, pag. 12) («direttiva qualifica»);

² Cause riunite C 199/12, C 200/12 e C 201/12, X, Y e Z. La Corte ha anche dichiarato che la mera criminalizzazione dell'omosessualità non è sufficiente a costituire una persecuzione. La normativa deve essere applicata in modo che ne risulti una grave violazione di diritti fondamentali.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Eleanor Sharpston indica che, poiché l'omosessualità non è considerata una condizione medica e in assenza di prove documentali a sostegno (la cui disponibilità è improbabile nella maggior parte dei casi), non vi è un modo obiettivo per provare in modo conclusivo l'orientamento sessuale dichiarato da una persona. L'autonomia personale è un elemento importante del diritto alla vita privata tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e un individuo ha quindi il diritto di definire la propria sessualità. Ciò significa che **l'orientamento sessuale dichiarato da un richiedente asilo dovrebbe sempre costituire il punto di partenza di qualsiasi valutazione**. Tuttavia, la necessità di tutelare l'integrità del sistema di asilo e di identificare richieste false, per essere in grado di assistere coloro che necessitano realmente di tutela, comporta che gli Stati membri devono avere la facoltà, ai sensi della direttiva qualifiche, di esaminare una tale dichiarazione.

L'avvocato generale Sharpston sottolinea che **ai richiedenti non può essere richiesto nulla che potrebbe pregiudicare la loro dignità umana o integrità personale**. L'assenza, nella direttiva qualifiche, di espresse indicazioni per gli Stati membri che svolgono una valutazione di credibilità non significa che essi possono agire senza tener conto dei requisiti generali esposti nella Carta dei diritti fondamentali. **I diritti all'integrità fisica e mentale e alla vita privata vengono violati dall'uso di metodi di natura invasiva e umiliante** quali esami medici o pseudo-medici, come la fallometria³. Parimenti, gli interrogatori invasivi violano tali diritti. Suddetti interrogatori includono non solo la richiesta di prove fotografiche e video di pratiche sessuali, ma anche l'incoraggiare e l'accettare la produzione di tale materiale come prova.

L'avvocato generale dubita anche del valore probatorio di tali metodi per distinguere i richiedenti sinceri da quelli falsi. Non dovrebbero essere usati esami medici, in quanto l'omosessualità non è una condizione medica riconosciuta, e gli esami pseudo-medici non sono atti ad accertare l'orientamento sessuale. Le risposte di un richiedente ad un interrogatorio esplicito non possono mai essere concludenti e, in ogni caso, le risposte "corrette" possono essere inventate. Anche prove quali fotografie o video personali possono essere fabbricate. Poiché, di fatto, è impossibile provare un orientamento sessuale l'avvocato generale ritiene che le tecniche di valutazione che tentano di farlo non debbano entrare nel processo di valutazione delle domande di asilo.

Anche qualora il richiedente asilo acconsentisse a tali esami, interrogatori o alla produzione di prove esplicite, l'avvocato generale Sharpston considera che ciò violerebbe comunque i suoi diritti fondamentali. Il consenso non può rimediare a tali violazioni e non aumenterebbe il valore probatorio di qualsiasi prova ottenuta in tal modo. Data la posizione vulnerabile dei richiedenti asilo è anche dubbio che detto consenso sia pienamente libero e informato.

L'avvocato generale sostiene che esami invasivi come quelli descritti sopra sono basati inoltre su presupposti stereotipati relativi al comportamento omosessuale che si pongono in contrasto con l'esame individuale richiesto dalla direttiva qualifiche.

L'avvocato generale Sharpston ritiene che, piuttosto che su tali esami, la valutazione per stabilire se debba essere riconosciuto lo status di rifugiato debba invece concentrarsi sulla credibilità del richiedente. Ciò significa che occorre valutare se la sua esposizione sia plausibile e coerente.

A tal proposito l'avvocato generale sottolinea che la procedura di asilo è una procedura di cooperazione e non un processo. Scopo di tale procedura non è quello di consentire alle autorità nazionali di dimostrare l'infondatezza delle prove poste a fondamento della domanda del richiedente asilo o a quest'ultimo di dimostrarne la fondatezza, ma piuttosto la collaborazione tra le due parti in vista di un obiettivo comune. L'avvocato generale considera pertanto importante che il funzionario che prende la decisione abbia visto l'atteggiamento del richiedente quando ha esposto la sua versione dei fatti (il che sarebbe preferibile) o che, perlomeno, disponga di una relazione completa contenente tale informazione. L'avvocato generale raccomanda inoltre che, al fine di rispettare il principio secondo cui tutti hanno il diritto ad essere sentiti prima che venga presa una decisione che arreca loro pregiudizio, i richiedenti asilo abbiano l'opportunità di rispondere a

³ Gli esami fallometrici si concentrano sulla reazione fisica dell'individuo a materiale pornografico.

qualsiasi questione, relativa alla credibilità della loro versione, che sorga nel corso di un procedimento prima dell'adozione di una decisione definitiva.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ ☐ (+32) 2 2964106